



N.13137/2021 R.G.

SENT. 2788/23
Cron: 4880/23
08 MAR. 2023

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Mandamento di Nocera Inferiore
Il Giudice di Pace Dott.ssa _____ ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.13137/2021 R.G.
avente ad **OGGETTO** : opposizione ex art. 615 c.p.c.
vertente

TRA

, nata a Napoli il 09.07.1982 e residente in _____
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce dell'atto di
citazione dall'Avv. Luciano Coppola presso il cui studio in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo n.41,
elettivamente domicilia _____

OPPONENTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14, P.IVA 13756881002, rappresentata e difesa in virtù di procura
in calce alla comparso di costituzione e risposta dall'Avv. _____ a presso il cui studio in
elettivamente domicilia _____

OPPOSTO

PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI

All'udienza del 11.04.2022, le parti hanno concluso come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto d' opposizione notificato in data 23.11.2021 all' Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, _____ proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020190030811831000 emessa dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificatale in data 08.09.2021, con la quale si richiedeva il pagamento di € 4.036,02 relativamente all'ordinanze-ingiunzioni prot. NAUTG00084162016122 e prot. n.NAUTG001781720160208 emesse rispettivamente il 22.01.2016 ed il 08.02.16 dalla Prefettura di Napoli per violazioni di cui alla L.386/90 (disposizioni su assegno bancario). Eccepiva con il detto l'opponente : a) la violazione dell'art.27 L689/81 ed art.25 DPR 602/73 con la conseguente decadenza dall'azione ; b) la prescrizione del diritto; c) la nullità della cartella per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi moratori e compensi di riscossione; d) la mancata notifica degli atti presupposti : concludeva per l'annullamento della cartella esattoriale e contestuale declaratoria di estinzione del credito, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario .

Nel costituirsi in giudizio, l' Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva l' inammissibilità e/ o improcedibilità della domanda ; nel merito contestando i motivi eccepiti dall' opponente, chiedeva il rigetto dell' opposizione con vittoria di spese

All' udienza del 11.04.2022 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione .

Si rileva la tempestività dell' opposizione ex art. 615 c.p.c., alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr. per tutte Cass. Su 562/00) .

Sussiste, del pari, la competenza del Giudice adito, relativamente ai suindicati motivi d'opposizione, non risultando in atti l'esecuzione ancora iniziata e rientrando il credito nell'ambito della competenza per materia e valore del Giudici di Pace

Rileva il Giudicante che in materia di imposte sul reddito, l'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- 1) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- 2) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
- 3) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
- 4) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata di piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'art. 15 -ter. Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25. Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106.

Nel caso quo vertetur considerando che l'iscrizione a ruolo dell'ordinanze-ingiunzioni aventi ad oggetto sanzioni amministrative ex art. 689/81 per violazioni di cui alla L. 386/90 è avvenuta nel 2016 e che il concessionario non ha notificato entro il biennio ossia entro il 31.12.18 la cartella impugnata notificata solo il 08.09.21, deve rilevarsi la conseguente decadenza dall'azione.

Alla stregua delle suesposte considerazioni ed allo stato degli atti, deve accogliersi la domanda di parte opponente e annullarsi la cartella impugnata con conseguente non debenza della somma richiesta.

Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, attesa l'entrata in vigore del testo novellato dall'art. 282 c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 90- comma 2- della legge 24/11/1990 n. 353, così come da ultimo modificato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da **PERNA Maria** così provvede:

- 1) **ACOGLIE** l'opposizione ed annulla cartella esattoriale n.10020190030811831000 con la conseguente non debenza della somma richiesta;
 - 2) **CONDANNA** l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opponente che attribuisce all'Avv.to Luciano Coppola antistatario e che, tenuto conto dell'effettiva attività svolta dal procuratore, liquida in complessive € 425,00, di cui € 125,00 per esborsi, € 300,00 per compenso onnicomprensivo oltre 15% spese generali su compenso onnicomprensivo, Iva e C.A.P.;
 - 3) la presente sentenza è esecutiva per espressa disposizione dell'art. 282 c.p.c.
- Così deciso in Nocera Inferiore 27.07.2022

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 08 MAR 2023
L'AS

Dott.ssa

IL GIUDICE

✓